DISCIPLINA DEGLI ORARI DI LAVORO NELLE AZIENDE INDUSTRIALI

Art. 13

La presente legge entrera' in vigore due mesi dopo la pubblicazione delle tabelle di cui all'ultimo capoverso dell'art. Con l'entrata in vigore della presente legge, restano abrogate, per le aziende indicate nell'art. 1, le disposizioni del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, nonche' dei relativi regolamenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - De Francisci - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Versione in vigore dal 20 giugno 1933, non più in vigore dal 10 novembre 1937 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali
Estremi	Legge 16 marzo 1933, n. 527
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-degli-orari-di-lavoro-nelle-aziende-industriali/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it